

SENTENZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria 1^a sezione civile
composto dai signori:

Dr. Fortunato Amodeo Presidente

Dr. Fiorenza Freni Giudice

Dr. Rosalia Gaeta Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al nr. 521 dell'anno
1988 del ruolo generale degli affari contenziosi
passata in decisione alla pubblica udienza
collegiale del 10.5.1991 vertente

T R A


COMMISSARIO GIUDIZIALE, avv. G. Malgeri, del
concordato preventivo della s. r. l. "Pastificio
Canale Francesco", rappresentato dall'avv. Vito
Leone Marchese, ATTORE

C O N T R O

MASSA DEI CREDITORI

All'udienza del 4.3.1991 davanti al
Giudice Istruttore sono presenti l'avv. Vito Leone
Marchese, quale difensore del Commissario

N. 243/91 cont
N. 521/88 R.C.
N. 142/91 REP.
N. 15859 CRON.



giudiziale il quale precisa le conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale adito preso atto che ricorrono le condizioni di legge e che non sussistono opposizioni avverso l'omologazione del prefato concordato, considerato il parere favorevole espresso dal Commissario, chiede l'omologazione del concordato preventivo nei termini di cui alla proposta, chiede quindi che il giudizio sia rimessa davanti l' On.le Collegio".

Sono altresì presenti il dr. Antonio Canale, con il difensore avv. Carlo Grillo, il quale aderisce alla richiesta dell'avv. Marchese e, sin da adesso, chiede l' omologazione del proposto concordato; l'avv. Galeno Michele, nell'interesse del Molino Salustro Giuseppe il quale aderisce alle richieste dell'avv. Marchese, e, sin da adesso, chiede che l'On. Tribunale voglia omologare il concordato proposto; l' avv. Francesca Minniti, per il sign. Tigri Girolamo e la Coop. Trinità, fa proprie le richieste dell'avv. Marchese, e, sin da adesso chiede che l' On. Tribunale omologhi il proposto concordato.

E' infine presente l'avv. Malgeri quale commissario giudiziale il quale si riporta al parere tempestivamente depositato in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10.3.1987 Canale Antonio, nella qualità di amministratore delegato della s.r.l. " Pastificio Canale Francesco ", avanzava proposta di concordato preventivo, consistente nella cessione dei beni ai creditori.

Lo scopo essenziale della proposta mirava principalmente al pagamento di tutti i creditori sociali attraverso la cessione di tutti i beni aziendali esistenti e che superavano per valore l'ammontare della massa creditoria, riportandosi quanto, alle condizioni di legge, al rispetto del dettato normativo di cui all'art. 160.

Con il ricorso il Canale depositava i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 160 comma I l.fall., le scritture contabili, lo stato delle attività e l'elenco nominativo dei creditori.

Il Tribunale, previo esame degli atti, riconosciuta ammissibile la proposta, con decreto del 12.5.1987, sentito il Pubblico Ministero, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il Giudice Delegato alla procedura ed il Commissario Giudiziale.

Con successivo provvedimento del 30.6.1988, il

Tribunale ad integrazione del decreto di cui sopra, ritenuto che agli atti non vi era prova dell'avvenuta pubblicità del decreto di ammissione al concordato preventivo, come richiesto dall'art.166 l. fall., trasmetteva il fascicolo al Giudice Delegato perchè provvedesse alla rinnovazione degli atti successivi.

Convocata l'adunanza dei creditori per la data fissata nel decreto, si procedeva alle votazioni sulle proposte del debitore, il Giudice Delegato dichiarava raggiunte nei termini stabiliti le maggioranze prescritte e pronunziava ordinanza, fissando l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sè.

L'ordinanza veniva pubblicata per affissione.

Alla iscrizione della causa a ruolo provvedeva il Commissario Giudiziale.

Nessuna opposizione veniva proposta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' indubbio che sul piano sostanziale la proposta di concordato preventivo avanzata dalla s.r.l. Pastificio Canale Francesco si presenta come soluzione estremamente conveniente per la massa dei creditori prevedendo il pagamento integrale dei

debiti con cessione dei beni esistenti nel patrimonio sociale rappresentati dall'immobile aziendale, valutato dall'UTE in £.2.920.000.000 e dai beni mobili, il cui valore in sede di inventario è stato determinato in £. 416.400.000.

Se si tiene conto della circostanza che i debiti della società ammontano a complessive £. 2.183.994.706 della mancanza di qualsiasi

opposizione da parte dei creditori o di altri interessati, nonché del fatto che i risultati che potrebbero conseguirsi con una procedura fallimentare sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli realizzabili con il concordato preventivo, e tale considerazione di immediata evidenza, non necessita di ulteriore approfondimento, essendo frutto di nozioni che potrebbero definirsi di comune esperienza, non può non esprimersi valutazione positiva sulla convenienza della proposta.

Occorre inoltre precisare che la deliberazione sulla proposta di concordato ha registrato il voto favorevole dell'unanimità dei votanti e sono quindi da considerarsi superate le maggioranze di legge.

Restano da esaminare due questioni di carattere formale sollevate dallo stesso Commissario

Giudiziale e relative alla data in cui l'assemblea straordinaria della società ha ratificato l'autorizzazione al sign. Antonio Canale, perchè proponesse domanda di concordato, ed al fatto che il libro giornale ed il libro inventari non risultano vidimati negli ultimi due anni.

Riguardo al primo punto si osserva che l'assemblea straordinaria dei soci, con verbale del 3.5.1988, ha ratificato e confermato la delibera del 25.2.1987 con cui l'assemblea ordinaria dei soci aveva deciso all'unanimità di presentare al Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori.

Tale ratifica è intervenuta prima che il Tribunale rimettesse gli atti davanti al G.D. per la rinnovazione delle formalità procedurali, e comunque può ritenersi che la delibera assembleare, anche se nella forma ordinaria, costituisca adeguata manifestazione della unanime volontà dei soci.

Quanto poi alla mancata vidimazione negli ultimi due anni del libro giornale e del libro degli inventari è sufficiente osservare che in detto periodo la ditta aveva cessato la sua attività, e comunque tale inosservanza non ha impedito di



ricc
ha
dell
Riti
dubb
sull
prop
Past
requ
conco
appa
deleg
secc
L
efin
molo
alla
epos
ll'i
r
secu
aggi

ricostruire la vita amministrativa della società né
ha ostacolato la valutazione sulla convenienza
della proposta.

Ritiene pertanto il Collegio che non sussistono
dubbi, in relazione a quanto sopra evidenziato,
sulla ammissibilità e sulla convenienza della
proposta di concordato avanzata dalla s.r.l.
Pastificio Canale Francesco, ricorrendo tutti i
requisiti previsti dalla legge per omologare il
concordato preventivo proposto.

Appare opportuno infine rimettere al Giudice
Delegato la determinazione delle modalità di
esecuzione del concordato medesimo.

P . Q . M .

Il Tribunale di Reggio Calabria, 1^a sez. civ.,
definitivamente pronunciando nel giudizio di
omologazione di concordato preventivo proposto
alla s.r.l. Pastificio Canale Francesco con atto
depositato il 10.3.1987 così provvede:

1) omologa il concordato preventivo di cui
all'indicata proposta;

2) rimette al Giudice Delegato per le modalità di
esecuzione.

Reggio Calabria, deciso il 7.6.91

Il Presidente
Forlunghi

st



Il Giudice est

parte

Il Collaboratore
(M. E. Cancelleria)

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria

il 26-6-91

Il Collaboratore Cancelleria

[Handwritten signature]

